



Ministero dello Sviluppo Economico

TAXI: ECCO COME E' MIGLIORATO IL TESTO DEL GOVERNO

Confronto tra le disposizioni contenute nel testo iniziale del decreto e quelle previste nella proposta di modifica presentata dal governo in Senato.

Ecco le nuove facoltà e gli strumenti a disposizione dei comuni

N:B: Le parti in rosso indicano gli ulteriori obiettivi che il governo ha realizzato attraverso la proposta di modifica presentata in Parlamento.

Articolo 6 Decreto legge n.223

Testo emendamento governativo

Concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze a titolo oneroso anche riservati ai tassisti con deroga al divieto di cumulo di più licenze	Concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze a titolo gratuito o oneroso con criteri selettivi di valutazione automatica e conclusione della procedura in tempi rapidi
Assunzione conducente in caso di seconda licenza	Turnazioni giornaliere integrative in aggiunta a quelle ordinarie, con assunzione di sostituti alla guida o collaboratori e con forme di controllo del comune sul servizio svolto
Titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per eventi straordinari	Titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per eventi straordinari o per periodi di prevedibile incremento della domanda
	Utilizzo, in via sperimentale, di veicoli sostitutivi e aggiuntivi (doppio veicolo) a quelli attuali per svolgere servizi diretti a particolari categorie di utenti, avvalendosi di sostituti alla guida o di collaboratori. Questa attività sarà svolta in prevalenza da cooperative e consorzi di taxi
	Servizi sperimentali e innovativi a favore dell'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziate, svolti in prevalenza da cooperative e consorzi di taxi. Es: servizi a chiamata per i pensionati, per le scuole, per gli alberghi)
	Tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti (Es. da aeroporti o stazioni ferroviarie)
	Comitato di monitoraggio composto da funzionari comunali, rappresentanti della categoria, dei radiotaxi e rappresentanti degli utenti per regolare le migliori modalità di svolgimento del servizio e adeguarlo alla domanda effettiva

ART. 6

(Interventi per il potenziamento del servizio di taxi)

1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana, ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:
 - a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;
 - b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della medesima legge, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80% tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
 - c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 ed in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

- d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi, per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
 - e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge;
 - f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
 - g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni.

RELAZIONE

L'originale contenuto dell'articolo 6 del decreto legge 223/2006 è stato oggetto di un approfondito esame ed è stata elaborata una riformulazione, con disposizioni tali da garantire il raggiungimento del medesimo risultato. Il nuovo articolo si basa sul principio fondamentale di offrire ai Comuni una serie di facoltà tra le quali potranno scegliere quelle più idonee alle esigenze locali di potenziamento del servizio, ove necessario e, comunque, previa consultazione delle commissioni consultive previste dalla vigente legge statale o dalle leggi regionali.

I Comuni possono:

- Disporre di ulteriori turni giornalieri per le singole auto, utilizzando dipendenti e collaboratori familiari, con forme di controllo sistematico da parte dei Comuni.

- Prevedere bandi straordinari per il rilascio a titolo oneroso o gratuito di nuove licenze. I concorsi avverranno nell'ambito dell'ordinaria programmazione (che comunque viene fatta salva) ove questa sia idonea a garantire un adeguato livello di servizio. Nel caso in cui la programmazione manchi o si riveli insufficiente o inadeguata, i Comuni potranno bandire concorsi straordinari. Nel caso di bando oneroso, sarà comunque esclusa la possibilità di bandire un'asta economica per l'assegnazione del titolo. Il ricavato del bando oneroso verrà distribuito ai tassisti già in attività in una percentuale non inferiore all'80%, mentre la restante parte dei proventi potrà essere utilizzata dai Comuni per iniziative di controllo e miglioramento della qualità di tutto l'autoservizio pubblico non di linea.
- Prevedere il rilascio di autorizzazioni temporanee e non cedibili per eventi straordinari e per periodi limitati, in prevalenza a consorzi e cooperative di taxi già in attività.
- Prevedere la possibilità di utilizzare un numero limitato di veicoli sostitutivi e aggiuntivi a favore di particolari utenze, avvalendosi di sostituti alla guida. Questa attività sarà svolta in via sperimentale e in prevalenza da consorzi e cooperative di taxi, per servizi diretti a particolari categorie di utenze.
- Prevedere che gli attuali tassisti, singoli o associati, possano svolgere in via sperimentale un servizio specializzato e innovativo a favore dell'utenza, a seguito di regolamentazione da parte del comune. Il comune potrà anche prevedere tariffe predeterminate per singole tratte.
- Prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio composto da funzionari comunali, rappresentanti della categoria, dei radiotaxi e rappresentanti degli utenti per regolare le migliori modalità di svolgimento del servizio e adeguarlo alla domanda effettiva. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica (fermo restando quanto previsto dalla lettera b) e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario ai sensi della vigente legge 21 del 1992.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.